



COMUNE DI TRENTO

Corpo Polizia locale di Trento - Monte Bondone

Reparto polizia amministrativa e sicurezza urbana

VIA E. MACCANI, 148 - 38121 TRENTO

tel - fax

polizia.locale@pec.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

su appuntamento

Trento,

Ordinanza contingibile e urgente n. /

(da citare nella corrispondenza)

Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Annullamento mercati saltuari Fiera di Santa Lucia e Festa d'Oro. Annullamento Parco divertimenti di Santa Lucia. Sospensione mercato tipico e manifestazioni legate ai Mercatini di Natale. Altre misure di contenimento per evitare assembramenti.

IL SINDACO

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia a seguito del riscontro di casi accertati sul territorio trentino;

preso atto che successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, sono state adottate una serie di misure restrittive, sia a livello nazionale sia a livello provinciale, con lo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del contagio da COVID-19, incidendo sia sulle libertà delle persone sia sullo svolgimento delle attività economiche;

visto il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in Legge 22 maggio 2020, n.35;

visto il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in Legge 14 luglio 2020 n.74, in particolare l'art. 1 comma 9 che consente al Sindaco di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

visto il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 recante : "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, che ha prorogato le disposizioni collegate allo stato di emergenza;

richiamato l'art. 1 comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, in base al quale: "Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate [dalle Regioni], nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o del comma 16;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio del 17 maggio 2020, diretto a garantire la tutela



BS OHSAS 18001:2007



SISTEMA DI GESTIONE
SICUREZZA CERTIFICATO

Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221

tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it



della salute pubblica e l'uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

visto il decreto del Presidente del Consiglio del 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n.33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

viste le ordinanze del Ministro della salute del 12 agosto 2020 e del 16 agosto 2020, recanti «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio del 7 settembre 2020, che dispone la proroga delle misure adottate con Dpcm del 7 agosto 2020 e con le ordinanze del Ministro della Salute del 12 e 16 agosto 2020;

viste la Delibere del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stata disposta rispettivamente la proroga al 15 ottobre 2020 e successivamente al 31 gennaio 2021 dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza sanitario al 31 gennaio 2021 e la conseguente proroga delle misure finalizzate al contenimento dell'epidemia da COVID-19, introducendo inoltre l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi: 1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; 2) i bambini di età inferiore ai sei anni; 3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità;

visti i DPCM 13 ottobre 2020 e 18 ottobre 2020 che, oltre a confermare l'obbligo di mantenimento della distanza interpersonale ed i divieti di assembramento, disponevano tra l'altro limitazioni allo svolgimento di manifestazioni pubbliche, consentendole solo in forma statica e a condizione che siano osservate le distanze sociali prescritte;

visto il DPCM 24 ottobre 2020, che, oltre a ribadire le misure di prevenzione e distanziamento ed il divieto di svolgere manifestazioni pubbliche ad eccezione di quelle in forma statica, prevede all'art. 1 comma 9 lett. c) che siano sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento; all'art. 1 comma 9 lett. m) dispone: *«sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto»*. Vista inoltre la successiva lettera n) che vieta lo svolgimento di sagre, fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;

vista l'ordinanza del Presidente della Provincia n. 49 del 26 ottobre 2020 : «Ulteriore ordinanza in tema di COVID-19 a seguito dell'emanazione del Dpcm 24 ottobre 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché ulteriori disposizioni in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza sanitaria;

visto che l'ordinanza n. 49 d.d. 26.10.2020, successivamente modificata dalle ordinanze del Presidente della Provincia n. 50 del 28 ottobre 2020, n.51 del 30 ottobre 2020 e n. 52 del 01 novembre 2020, al punto 11) indica che: fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 9 lett. n) del Dpcm 24 ottobre 2020 in materia di sagre e fiere, sono fatte salve tutte quelle manifestazioni ricomprese nella nozione di mercato, a titolo esemplificativo: mercati tipici, saltuari e di servizio. Il



successivo punto 12) riporta: *“in particolare, il soggetto promotore/organizzatore per i mercati tipici (di cui all’art.19 della legge provinciale n. 17/2010) e il Sindaco del Comune per i mercati saltuari (di cui all’art. 13 comma 1, lett. e) del Regolamento 24 aprile 2013 n. 6-108/Leg.) devono predisporre un apposito protocollo anti-Covid19 da validare a cura dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari o in alternativa devono rispettare l’apposito Protocollo elaborato in via preventiva dalla stessa APSS, nella più ampia collaborazione e concertazione con il Commissario del Governo per la Provincia di Trento”*. Ed infine il punto 13) specifica: *“nell’apposito protocollo anti-Covid19 di cui al punto precedente è obbligatorio tenere dislocate in aree distinte e separate le attività di somministrazione di cibo e bevande rispetto a tutte le altre attività, al fine di evitare maggiore concentrazione di affluenza e potenziali assembramenti”*;

vista l’ordinanza del Presidente della Provincia n. 53 del 5 novembre 2020 *“Ulteriore ordinanza in tema di COVID-19 a seguito dell’emanazione del Dpcm 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché ulteriori disposizioni in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza sanitaria”*; che recepisce le disposizioni nazionali dettate dal Dpcm 3 novembre 2020 e allinea gli obblighi di chiusura delle attività commerciali alle previsioni del stesso decreto;

visto inoltre il Regolamento Spettacoli Viaggianti ed in particolare l’art. 35 comma 5, che prevede: *“in occasione di particolari ricorrenze e manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune, la Giunta comunale può decidere che gli spazi destinati all’installazione di attrazioni isolate di particolare richiamo, vengano concessi con possibilità di esercitare per tutta la durata della manifestazione, in deroga ai termini previsti dal comma 2”*;

visto che il DPCM 3 novembre 2020, oltre a confermare le sospensioni delle attività di spettacolo, delle sagre e delle fiere, ha imposto fra l’altro limitazioni agli spostamenti delle persone dalla ore 22:00 alle 05:00, ha ristretto ulteriormente gli orari in cui è ammessa la vendita per asporto negli esercizi di ristorazione e ha previsto nelle giornate festive e prefestive la chiusura degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;

posto che la Provincia autonoma di Trento, nel bilanciamento tra i principi di tutela della salute pubblica e del tessuto economico sociale del territorio, ha emanato la legge provinciale 13 maggio 2020 n. 3 *“Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022”*, sancendo all’articolo 34 che, per consentire la ripresa delle attività economiche, la Giunta può dettare prescrizioni di carattere organizzativo e sanitario anche ulteriori rispetto a quelle individuate nell’ambito dei protocolli nazionali, previa valutazione dell’evoluzione dell’epidemia sul territorio;

viste le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17, trasmesse al Governo in data 17 maggio 2020 unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

preso atto che la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riconosce, quali limiti all’accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio, i *“motivi d’interesse generale”*, tra i quali *“l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l’incolumità pubblica, la tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano, il mantenimento dell’ordine sociale, la sicurezza stradale”*, riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo i principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

preso atto altresì che l’art. 31 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici”*, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n.214, pur liberalizzando, di fatto, gli orari delle attività, riconosce tuttavia come principio generale dell’ordinamento il rispetto dei vincoli connessi alla tutela della



salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali;

considerato che l'art. 41 della Costituzione sancisce la necessità di proteggere i valori primari attinenti alla persona e l'utilità sociale, il cui rispetto costituisce limite insuperabile alla libertà di ogni iniziativa economica privata;

preso atto dell'attuale preoccupante *trend* di aumento dei casi di contagio e conseguente peggioramento della situazione sanitaria nel territorio provinciale e considerato che attualmente sono presenti focolai del virus legati anche all'assembramento di persone in spazi pubblici;

considerato che la persistente circolazione del virus Covid-19 tra la popolazione, impone di gestire, monitorare e ridurre le possibili insorgenze di nuovi focolai epidemici attraverso comportamenti responsabili e rispettosi della popolazione complessivamente intesa;

atteso che gli uffici comunali competenti sono stati interessati dalle richieste di informazione degli operatori del commercio su area pubblica che attendono di avere puntuali indicazioni sullo svolgimento o sulla sospensione dei mercati saltuari del periodo natalizio, vista la discrasia tra le norme nazionali e provinciali in materia ed in ragione della necessità di acquistare la merce ed organizzare la propria attività per l'evento. Considerato che i due mercati saltuari erano programmati nelle giornate di sabato 12, domenica 13 e domenica 20 dicembre 2020, e quindi in giornate festive e prefestive nelle quali il DPCM 3 novembre 2020 prevede la chiusura delle attività commerciali. Tenuto inoltre in considerazione che gli stessi mercati saltuari, che si svolgono nel periodo natalizio, sono frequentati normalmente da un numero rilevante di persone, che come risulta dagli atti della Polizia Locale sono in media di oltre 120.000 persone nelle due giornate della Fiera di Santa Lucia e di circa 30.000 persone in occasione della Fiera della Festa d'Oro;

considerato che, in data 3 novembre 2020, i rappresentanti delle principali associazioni di categoria a livello provinciale degli esercenti il commercio su area pubblica hanno condiviso l'opportunità di annullare i mercati saltuari di Santa Lucia e Festa d'Oro, rispettivamente previsti nei giorni 12-13 e 20 dicembre 2020, attesa l'impossibilità di adottare provvedimenti idonei a limitare gli assembramenti in occasione delle tradizionali manifestazioni del periodo natalizio;

atteso che a seguito di una procedura di gara, è stato individuato nell'Azienda per il turismo di Trento, Monte Bondone e Valle dei laghi il soggetto cui concedere l'occupazione del suolo pubblico per l'organizzazione del mercato tipico natalizio a Trento - edizione 2020, con la previsione di eventuali proroghe di ulteriori 1+1 anni e che tale manifestazione negli anni scorsi è stata oggetto di una straordinaria affluenza di persone nel periodo di svolgimento, registrando oltre 500.000 presenze in Piazza Fiera e Piazza Battisti, con numerosi arrivi sia dall'Italia che dall'estero;

considerato che lo svolgimento dei tradizionali mercatini di Natale nelle piazze Fiera, piazza Battisti e piazza Dante, anche se organizzati in maniera da separare le attività di somministrazione dalle altre attività di commercio e pur adottando specifici protocolli di sicurezza, come previsto dall'ordinanza del Presidente della Provincia di Trento n. 49 di data 26 ottobre 2020, non garantirebbe in alcun modo l'esclusione di situazioni di assembramento o il mantenimento delle misure di distanziamento sociale, magari gestibili in aree delimitate di competenza dell'organizzatore, ma incontrollabili all'esterno di queste in occasione dell'afflusso e del deflusso dei numerosi frequentatori della manifestazione. Vista l'impossibilità di garantire misure idonee ad escludere situazioni di assembramento e affollamenti anche esterne alle aree della manifestazione, si ritiene necessario vietare lo svolgimento del mercato tipico natalizio per l'edizione 2020 o di altri eventi analoghi comunque denominati;

atteso che tra le attività di particolare attrazione del periodo natalizio, rientra anche il mercatino dei Gaudenti, il quale registra normalmente un particolare afflusso di frequentatori, che nell'area di Piazza Garzetti, vista la conformazione delle vie interessate, non permette di garantire in via continuativa il mantenimento delle misure di distanziamento, se non adottando un contingentamento degli accessi ed un assiduo controllo, difficilmente realizzabile da parte dell'organizzatore. Considerato pertanto necessario al fine di garantire idonei spazi ed evitare situazioni di assembramento, che le edizioni del mercatino già programmate fino al 31 dicembre 2020 si svolgano esclusivamente nell'area di Piazza Dante;

preso atto delle istanze pervenute alla Polizia Locale relative allo svolgimento del



tradizionale Parco di Divertimenti di Santa Lucia in piazzale Sanseverino e alla possibilità di installare attrazioni dello spettacolo viaggiante (ruote panoramiche) in Piazza Dante in concomitanza con i mercatini di Natale;

considerato che le attività di spettacolo viaggiante risultano sospese per il momento fino al 3 dicembre 2020, qualora costituenti parco divertimento come previsto dal Dpcm 3 novembre 2020 e pertanto non risulta possibile assicurare lo svolgimento del tradizionale parco di Santa Lucia, la cui installazione era prevista per il giorno 30 novembre 2020. Considerato che la sospensione dei mercatini di Natale comporta il venir meno della manifestazione alla quale era collegata la possibilità di derogare ai limiti regolamentari per l'installazione di attrazioni isolate dello spettacolo viaggiante e che in ogni caso risulta opportuno evitare possibili situazioni di assembramento in prossimità di attrazioni dello spettacolo dedicate ai bambini e ai giovani e pertanto si ritiene di non concedere occupazioni per la collocazione di tali attrazioni nel periodo natalizio né in piazza Dante, dove era stato richiesto il posizionamento di una grande ruota panoramica, né di altre attività similari (circhi, piastre del ghiaccio, ecc.) anche in altre piazze cittadine in occasione delle festività natalizie;

preso inoltre atto delle numerose segnalazioni pervenute all'Amministrazione relative agli assembramenti serali in prossimità delle attività su area pubblica autorizzate alla vendita di caldarroste e di vin brulé, individuate come posteggi isolati dal Regolamento del Commercio su Area pubblica;

atteso che dalle verifiche effettuate dalla Polizia Locale presso tali attività ed in particolare in Via Calepina, Via Oss Mazzurana e Via Verdi, risulta accertato che, nonostante la vendita avvenga con la consegna di bevande in bicchieri chiusi e di caldarroste da asporto, si vengono a creare effettive situazioni di assembramento dovute alla presenza di persone intente a consumare i prodotti messi in vendita nelle casette installate sui posteggi isolati in questione;

ritenuto che tali assembramenti siano dovuti non solo al mancato rispetto dei divieti di consumo nelle adiacenze da parte della clientela dopo le ore 18:00, ma anche alla tipologia di prodotto che si presta al consumo immediato e non al trasporto presso le abitazioni e che tale attività sia pertanto da considerare alla stregua di quelle di ristorazione limitate dai Dpcm 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020 e sia quindi necessario adottare uno specifico provvedimento che preveda la sospensione di dette attività di vendita a partire dalle ore 18:00 e fino alle ore 5:00 del giorno successivo;

richiamata la propria ordinanza contingibile ed urgente n. 112 d.d. 21 ottobre 2020, la cui scadenza era fissata al 31 gennaio 2020, con la quale erano state imposte limitazioni alla vendita per asporto di bevande alcoliche ed al consumo, in luoghi pubblici e aperti al pubblico su tutto il territorio comunale, di bevande alcoliche e non, a partire dalle ore 22:00 e fino alle ore 5:00 del giorno successivo;

ritenuto che le restrizioni previste dalle disposizioni nazionali per le attività dei servizi di ristorazione ed il divieto di consumo di alimenti e bevande in luoghi pubblici dopo le ore 18:00, siano più stringenti rispetto alle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 112 d.d. 21 ottobre 2020 e pertanto la stessa debba essere revocata;

considerato che le amministrazioni locali, possono emanare provvedimenti più restrittivi rispetto a quelli disposti a livello nazionale ed in considerazione della necessità di proseguire con l'adozione di misure di controllo che permettano di conciliare oltre allo svolgimento delle attività economiche, anche la tutela della salute pubblica in funzione del contenimento di ogni ipotesi di ulteriore diffusione del contagio, a seguito della possibile implementazione delle occasioni di contatto ed avvicinamento tra le persone in contesti nell'ambito dei quali non possa essere garantita la continua distanza di sicurezza di un metro tra individuo ed individuo o l'utilizzo dei dispositivi individuali di sicurezza;

reputato che la presente ordinanza sia formulata nell'interesse pubblico ma anche nell'interesse delle attività economiche private che potrebbero trovarsi sanzionate, fino alla chiusura coattiva delle stesse nel caso in cui le situazioni di assembramento e non rispetto delle regole dovessero degenerare, nonostante il loro impegno a rispettare quanto prescritto dai protocolli e dalle disposizioni provinciali e comunali;

considerato infine che l'attuale evoluzione della situazione epidemiologica potrebbe



comportare anche l'adozione di provvedimenti più restrittivi, si ritiene che la scadenza della presente ordinanza debba essere fissata al 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità di prorogare l'efficacia della stessa, modificare o integrare il provvedimento con ulteriori disposizioni o restrizioni;

visto l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

visto l'articolo 62 della legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige";

ritenuto altresì che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

o r d i n a

- 1) l'annullamento definitivo dei mercati saltuari denominati "Fiera di Santa Lucia" e "Fiera della Festa d'Oro" il cui svolgimento era rispettivamente previsto nelle giornate del 12-13 dicembre 2020 e 20 dicembre 2020;**
- 2) il divieto di svolgimento del mercato tipico natalizio edizione 2020 o di altri eventi analoghi, comunque denominati;**
- 3) la chiusura dalle ore 18:00 e fino alle ore 5:00 del giorno successivo delle attività di commercio su area pubblica svolte presso i posteggi isolati n. 6-7-8-9 autorizzati alla vendita di caldarroste e vin brulé;**
- 4) lo spostamento in Piazza Dante delle attività del mercatino dei Gaudenti programmate per i mesi di novembre e dicembre 2020 nell'area di Piazza Garzetti, nel rispetto delle misure di distanziamento e degli specifici protocolli di sicurezza per tali attività;**
- 5) l'annullamento definitivo del Parco di divertimenti di Santa Lucia, il cui svolgimento era previsto dal 30 novembre al 13 dicembre 2020;**
- 6) il divieto di installazione su area pubblica nel territorio comunale di circhi, attrazioni isolate dello spettacolo viaggiante o altre attività similari;**
- 7) revoca la propria ordinanza contingibile e urgente n. 112/2020 del 21 ottobre 2020;**

la presente ordinanza esplica i suoi effetti dal giorno 6 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020 compreso;

a v v e r t e

- Nel caso di violazione della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, troveranno applicazione le sanzioni previste dall'art 4 del D.L. n° 19/2020 in relazione all'art. 3 del medesimo come convertito dalla L. n° 35/2020 e richiamato dall'art. 2 del D.L. n° 33/20202 con le procedure ivi indicate che prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 ad € 1000,00 nonché, per le attività, la sanzione accessorie della chiusura della stessa fino a 30 giorni;
- le Polizie ad ordinamento Locale e Statale dovranno vigilare sul rispetto della presente ordinanza;

i n f o r m a

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;



d i s p o n e

- di trasmettere la presente ordinanza al Commissariato del Governo e a tutte le Forze di polizia presenti sul territorio ai fini del rispetto delle disposizioni in essa emanate
- di dare notizia dell'adozione del provvedimento ai soggetti interessati, alle associazioni di categoria e alla cittadinanza, mediante pubblicazione all'albo pretorio *online*, a mezzo sito internet del Comune.

Il Sindaco
- Franco Ianeselli

LG/ME

Destinatari:

- Commissariato del governo per la Provincia autonoma di Trento
- Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili
- Servizio Sviluppo Economico, Studi e Statistica
- Servizio urbanistica e ambiente
- Servizio Polizia Locale
- Azienda per il turismo - APT - Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi scarl
- ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTERIA - MERCATINO DEI GAUDENTI
- Guardia di finanza - Comando provinciale Trento
- Comando provinciale Carabinieri - Sede di Trento
- Servizio Gabinetto e Pubbliche Relazioni
- PRODOTTI TARENTINI SNC DI SIMONAZZI STEFANIA & C
- IL MERCATINO DI DEAVI ALBERTO E PALLAORO CARLA SNC
- ANVA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE VENDITORI AMBULANTI
- FIVA CONFCOMMERCIO - FEDERAZIONE ITALIANA VENDITORI AMBULANTI E SU AREE PUBBLICHE